

STATUTO

SMERALDO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLICCHIO PZ CONTRADA
SERRA D'ELICA SNC

Numero REA: PZ - 119644

Codice fiscale: 01582530760

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2004 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I DENOMINAZIONE, NORME APPLICABILI, SEDE, OGGETTO, DURATA E RE- QUISITI DI MUTUALITA' Articolo 1 - Denominazione E' costituita una società cooperativa denominata: "SMERALDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" La cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutua- listico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato. Con riferimento ai rapporti tra la società e i soci, la so- cietà è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento. La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. Articolo 2 - Norme applicabili Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabi- lità limitata. Articolo 3 - Sede e sedi secondarie La sede è nel Comune di Gallicchio (PZ) all'indirizzo risul- tante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di at- tuazione del codice civile. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, fi- liali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi se- condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto mo- difiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci. Articolo 4 - Mutualità La società cooperativa svolgerà la sua attività in regime di mutualità prevalente, rispettando i criteri per la definizio- ne della prevalenza previsti dall'art. 2513 c.c., in ragione del tipo di scambio mutualistico, in quanto: 1) la sua attività sarà svolta prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi; 2) nello svolgimento dell'attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; 3) nello svolgimento dell'attività di avvarrà prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Articolo 5 - Oggetto sociale La Cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e per- segue l'interesse generale della comunità alla promozione u-	

mana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera A). La società, al fine del perseguimento del suo scopo può svolgere la propria attività anche con terzi.

A tal fine, la Cooperativa, ispirandosi ai principi di solidarietà e praticando i metodi propri della cooperazione, si propone lo scopo di procurare ai soci in grado di svolgere le attività i cui all'oggetto sociale con l'opportuna valorizzazione delle rispettive capacità professionali, condizioni di lavoro più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato garantendo una occupazione giustamente remunerata.

A tal fine costituiscono oggetto della cooperativa le seguenti attività:

- a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di soggetti bisognosi di tale assistenza (anziani, handicappati, invalidi, malati, inabili), anche in convenzione con enti pubblici;
- b) gestione in genere di servizi di rilevanza sociale, compresa l'organizzazione di servizi di ristorazione scolastica e/o aziendale, e l'eventuale gestione di mensa, e/o servizio di lavanderia industriale e stireria. Gestione di servizi sociali e sanitari di qualunque genere, anche a domicilio, rivolti ad anziani, bambini, famiglie disagiate, portatori di handicap, qualunque esso sia, offrendo assistenza, anche in caso di degenza, presso case di cura, ospedali, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- c) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;
- d) eseguire servizi quali: ristorazione, trasporto, pulizie, manutenzioni, servizi educativi e formativi nel campo assistenziale e sanitario ("attività di all-service") ed ogni altra attività inerente i servizi alla persona.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via strettamente strumentale, la cooperativa può acquistare e/o alienare beni e servizi, richiedere finanziamenti per la gestione di residenze sanitarie con carattere assistenziale.

La cooperativa, tra l'altro, può:

- a) assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonchè compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e nel rispetto e nei limiti della normativa vigente;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsia-

si altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare

l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico nonché con imprese terze.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, creditizie, contributive e fiscali disposte e previste da parte della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e di altri Enti Pubblici a favore delle società che operano nei settori di attività della qui costituita società.

Articolo 6 - Durata della cooperativa

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 7 - Requisiti di mutualità

E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, REQUISITI DEI SOCI, STRUMENTI FINANZIARI E QUOTE

Articolo 8 - Patrimonio sociale e quote

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale compreso tra Euro 25,00 (venticinque virgola zero) e il massimo consentito dalla legge;
- 2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- 3) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai

soci per tassa di ammissione;

5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

6) da eventuali riserve straordinarie;

7) da liberalità e da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.

E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Articolo 9 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2524 e 2438 e ss. c.c.), in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. L'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione può essere autorizzato dall'Assemblea su proposta motivata dagli amministratori.

Articolo 10 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possano essere soci tutte le persone fisiche che abbiano la capacità d'agire e che, in base ai loro requisiti, qualifiche professionali ed effettiva capacità, possano partecipare alle attività dell'impresa sociale, cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo e, comunque, tutte quelle persone fisiche o giuridiche che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nel settore di attività di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente allo scopo della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali nell'ambito dell'attività svolta.

Inoltre i soci lavoratori, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, instaurano con la cooperativa

un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Possono essere soci della cooperativa tutti i lavoratori che operano nel settore dei servizi socio-educativi-assistenziali della formazione, del servizio sanitario, delle pulizie e della ristorazione e delle diverse specializzazioni necessarie nel settore.

Il possesso di una quota implica adesione all'atto costitutivo ed allo statuto e l'elezione del domicilio legale presso la sede sociale della Cooperativa.

I soci non possono esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Possono essere soci anche persone giuridiche pubbliche o private, e cooperative con sede nel territorio nazionale e comunitario, che svolgono attività affine, complementari e/o integranti l'attività della società.

E' consentita l'ammissione a socio di personale tecnico e amministrativo nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 11 - Procedura di ammissione dei soci

L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all' Organo amministrativo, specificando:

- a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione;
- c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;
- d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto;

e allegando copia del documento d'identità.

Se la domanda di ammissione è fatta da un ente o da una persona giuridica, si deve precisare:

- A) la denominazione, la sede, l'attività, il codice fiscale del richiedente;
 - B) la delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
 - C) le caratteristiche e l'entità dei soci o degli associati;
 - D) la quota di partecipazione da sottoscrivere;
- e si deve allegare: copia dello statuto; copia di certificato storico d'iscrizione al registro delle imprese e copia della delibera di autorizzazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'Organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell' aspirante socio, questi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno dall' Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo;
- un sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o affine a quello della cooperativa.

Articolo 12 - Strumenti finanziari

La società non può emettere titoli di debito.

Articolo 13 - Quote

Il valore nominale di ciascuna quota è di Euro 25,00 (venticinque virgola zero).

Nessun socio può avere una quota di partecipazione superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero).

I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies c.c. - distribuzione di riserve divisibili ai soci - e 2545-sexies c.c. - distribuzione dei ristorni ai soci e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

Articolo 14 - Acquisto delle proprie quote

L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le quote della cooperativa.

Articolo 15 - Trasferimento della quota di partecipazione

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso

la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione deve inoltrare richiesta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego, in quest'ultimo caso deve essere motivato, che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.

Articolo 16 - Trasferimento della quota di partecipazione a causa di morte

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto di chiedere:

- 1) la liquidazione della quota di partecipazione, ai sensi del successivo art. 19;
- 2) il subentro nella partecipazione del socio deceduto.

In caso di subentro, gli eredi devono essere provvisti dei requisiti per l'ammissione nella cooperativa. In presenza di più eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

TITOLO III

RECESSO ED ESCLUSIONE SOCI

Articolo 17 - Diritto di recesso

I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- proroga del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa diventa a tempo indeterminato;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società e una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle

partecipazioni;

- modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;
- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Inoltre il recesso spetta al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se:

- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;
- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano a condizione che (art. 2530, comma 6, c.c.):

- siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso nella cooperativa;
- venga dato un preavviso di 90 (novanta) giorni.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare domanda all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che comunica immediatamente al socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Il recesso ha effetto:

- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza di disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 18 - Esclusione del socio

L'esclusione di un socio può avere luogo:

- per il mancato pagamento della quota di partecipazione, giusta art. 2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita

o per il perimento della cosa, dovuta a causa non imputabile

agli amministratori, rispettivamente quando il socio ha conferito nella cooperativa la propria opera o il godimento di una cosa;

- quando si è obbligato, con il conferimento, a trasferire la proprietà di una cosa, se questa perisce prima che la proprietà sia acquisita dalla cooperativa;

- per fallimento del socio;

- l'esercizio di un'attività in concorrenza con quella della cooperativa.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci.

La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici tra socio e società, dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.

Articolo 19 - Liquidazione quota di partecipazione al socio

Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi eredi, la liquidazione della quota di partecipazione è determinata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato rispettivamente il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della quota di partecipazione deve comprendere anche il rimborso dell' eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma dell'art. 2545-quinquies c.c.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota di partecipazione assegnata al socio, in base agli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., il pagamento deve essere corrisposto sempre entro lo stesso termine di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 20 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

DIRITTI DEI SOCI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 21 - Diritti dei soci

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota di partecipazione posseduta. Tuttavia, le persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni 10 (dieci) quote sottoscritte, fino ad un massimo di cinque voti.

I soci hanno diritto, inoltre:

- a) di recedere dalla società, come precisato nel precedente Titolo III - Recesso ed esclusione soci;
- b) ad una quota di utili, secondo le modalità e la percentuale massima indicate nel successivo Titolo VII - Bilancio e utili (art. 2545-quinquies c.c.);
- c) di controllare la società, come meglio precisato nel successivo art. 30;
- d) ai ristorni, ai sensi del successivo art. 37 secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 2545-sexies c.c..

Sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'art. 2479 c.c., comma due:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;
- d) ogni atto il cui valore superi i 50.000 (cinquantamila) euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero).

Articolo 22 - Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata spedita ai soci, amministratori e sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero a mezzo fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, fatto pervenire ai soci al domicilio o al recapito risultante dal libro dei soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa co-

munque regolarmente costituita ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c..

Articolo 23 - Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente e dall'Organo amministrativo;
- tutti i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea, ai sensi dell'art. 2372 c.c.. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperativa, alle società da questa controllate o che controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 24 - Svolgimento dell' Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dalla persona designata con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-

senti, regola lo svolgimento dell' assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, indicante:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- e) per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 25 - Maggioranze

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema della alzata di mano o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto.

In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino più della metà dei soci aventi diritto a voto. In seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e quelle concernenti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 26 - Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di due componenti ad un massimo di cinque membri, anche non soci, nominati dai soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che esercita attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della so-

cietà.

Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in altre società o essere amministratori in altre società, salvo autorizzazione dei soci.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un amministratore, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo, nei limiti indicati nell'art. 2544 c.c..

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda di un amministratore, o dal Collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel comune in cui ha sede la cooperativa, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, la proposta si intende respinta. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più di 3 (tre) sedute consecutive è considerato decaduto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Articolo 27 - Competenze degli amministratori

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge e dallo statuto sociale riservati all'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione spetta, pertanto, fra l'altro, di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci di esercizio;

c) compilare eventuali regolamenti interni;

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;

e) compiere operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto;

f) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;

g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

h) deliberare circa l'ammissione e il recesso dei soci;

i) impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali;

j) curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari.

Articolo 28 - Rappresentanza della società

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

E', pertanto, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza od impedimento del Presidente, i suoi compiti sono assunti dal vice Presidente.

La firma del vice Presidente fa piena prova, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 29 - Compensi agli amministratori

Gli amministratori possono ricevere compensi per la loro carica, dietro preventiva deliberazione dell'Assemblea dei soci. Agli amministratori, spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute, documentate ai sensi di legge, per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

L'Assemblea dei soci può stabilire che siano riconosciuti gettoni di presenza agli amministratori.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 30 - Controllo sulle società cooperative

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

Art. 31 - Controllo legale dei conti

Il controllo legale dei conti può essere affidato, con delibera dell'assemblea, a un Collegio Sindacale che opererà ai sensi del successivo art.32 o a un Revisore che svolgerà esclusivamente le funzioni di controllo contabile. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. e ai sensi dell'art. 2435 bis.

Art. 32 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e

due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la delibera di nomina del Collegio stesso. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni società per azioni (artt.2397 e ss.).

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. (Controllo della Gestione) ed inoltre esercita anche le funzioni di Controllo Contabile di cui all'art. 2409 bis, 2409 ter e seguenti del c.c.; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c..

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La retribuzione dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 33 - Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2476 c.c., notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

BILANCIO, UTILI E RISTORNI

Articolo 34 - Esercizi sociali

L' esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 35 - Bilancio

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'Organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Gli amministratori e i sindaci, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, devono illustrare, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.

Articolo 36 - Distribuzione di utili

Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile netto è così distribuito:

- il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
 - la percentuale, che attualmente è del 3% (tre per cento), in base all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
 - un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
 - un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;
 - il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.
- Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

Articolo 37 - Ristorni

L'assemblea dei soci può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intervenuti con gli stessi. A tal fine, l'impianto contabile deve assicurare la separazione, nel bilancio, dei dati relativi all'attività svolta con i soci da quella svolta con i terzi.

La ripartizione dei ristorni a ciascun socio può anche avvenire mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 - Scioglimento e liquidazione

La società cooperativa si scioglie per le cause di cui ai numeri 1-2-3-5-6 e 7 previste dall'art.2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale. Le cause di cui ai numeri 1-2-3 e 5 dell'art.2484 sono accertate dagli amministratori e la dichiarazione di scioglimento deve essere iscritta a cura degli stessi, nei 30 (trenta) giorni nel Registro delle Imprese e dovrà essere convocata contestualmente l'assemblea per la nomina del e dei liquidatori.

Lo scioglimento anticipato volontario della società è invece deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto, provvedendo altresì alla nomina del o dei Liquidatori, e il Notaio verbalizzante provvederà all'iscrizione nei 30 (trenta) giorni nel Registro delle Imprese.

In tutte le ipotesi gli effetti dello scioglimento si producono dalla data dell'iscrizione.

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, può procedere contestualmente alla nomina dei liquidatori stabilendo le regole della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 c.c.; ai sensi dell'art. 2489 c.c. i

liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

In caso di inerzia degli Amministratori, agli organi societari si sostituirà il Tribunale, che adotterà, con decreto, le decisioni relative alla liquidazione. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con deliberazione adottata dall'assemblea con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, e con la disciplina di cui all'art.2487 ter c.c..

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche dopo lo scioglimento, nel periodo intermedio tra il verificarsi dello stesso e la consegna dei libri sociali ai liquidatori, e durante la liquidazione ai sensi dell'art. 2486 c.c.; si applicano tutte le altre disposizioni di cui agli artt.2484 e ss. C.c..

Articolo 39 - Obbligo di devoluzione

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, verrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti in base ed ai sensi della legge 59/92.

Articolo 40 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, art.34 e segg..

Articolo 41 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Firmato:

PANDOLFO ANTONIO

ROBERTACCIO ANGELA

SANCHIRICO VITO

IERARDI LUCIA MARIA

ANGELO DOMENICO GINEPRINO

DI CORLETO SALVATORE

GARCEA FRANCESCA